

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2008 N. 4

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Sostituzione del comma 6 dell'articolo 2)

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) è sostituito dal seguente:

"6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dal Comune sul cui territorio è ubicato il cimitero."

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 4)

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 24/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: "La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente."

Articolo 3 (Inserimento dell'articolo 5 bis)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 24/2007, è inserito il seguente:

"Articolo 5 bis (Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione dall'articolo 2 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione ai soggetti che svolgono l'attività di cremazione e agli aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'affidamento delle ceneri dall'articolo 3 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall'articolo 4 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00.
4. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 è attribuita ai Comuni competenti per territorio che introitano i relativi importi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competen-

za della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.”.

Articolo 4 (Inserimento dell'articolo 6 bis)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 24/2007 è aggiunto il seguente:

“Articolo 6 bis (Attività funebri)

1. Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative, inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il soggetto esercente.
3. E' vietata l'attività di procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.
5. I servizi mortuari delle strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al presente articolo.
6. Il Comune assicura la più ampia informazione sull'attività funebre e sulle imprese operanti nel proprio territorio, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e ai relativi profili economici, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.”.

Articolo 5 (Norma transitoria)

1. Le forme di gestione dell'attività funebre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ove in contrasto con le previsioni dell'articolo 4, cessano al 31 dicembre 2008.

Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2008 N. 4

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 94 in data 21 dicembre 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 gennaio 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 331;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 2 gennaio 2008;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta dell'11 febbraio 2008;*
- e) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 2008;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 13 marzo 2008.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere A. Miceli)

con il presente testo di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria intende apportare alcune modifiche e integrazioni alla normativa vigente, adottata con legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 recante "Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri", che si concretizzano nelle modifiche agli articoli 2 e 4 e con l'inserimento degli articoli 5 bis e 6 bis.

In particolare, si elencano le principali modifiche approvate al testo di legge vigente:

1. *al comma 6 dell'articolo 2 si prevede che l'autorizzazione alla cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune venga rilasciata dal Comune sul cui territorio è ubicato il cimitero, rendendo più funzionale l'adempimento relativo alla cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune;*
2. *al comma 5 dell'articolo 4 si precisa che la dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente;*
3. *dopo l'articolo 5 viene inserito un articolo 5 bis che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che violano le disposizioni di cui alla legge stessa e al regolamento applicativo, precisando che ai Comuni spetta l'introito delle relative somme a copertura delle spese effettuate per l'esercizio di tali funzioni;*
4. *dopo l'articolo 6 viene inserito un articolo 6 bis che prevede il principio di separazione rigida tra la gestione del servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura e del servizio obitorio da una parte, e dall'altra, l'esercizio di attività funebre, ivi compresa la gestione dei cimiteri e la loro manutenzione.*

Auspico, pertanto, che il disegno di legge venga suffragato a voti unanimi da questa Assemblea Legislativa, avendo già ottenuto un ampio consenso in sede di esame referente da parte della III

Commissione, al fine di consentire in tempi rapidi un adeguamento delle disposizioni normative derivante da esigenze di carattere tecnico.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007 n. 13.*

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2008 N. 5

Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Al fine di armonizzare la normativa regionale in materia di appalti con la disciplina comunitaria e statale vigente, la presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere, fatta salva l'autonomia negoziale del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai procedimenti disciplinati dalla presente legge, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato codice dei contratti pubblici.
3. I procedimenti contrattuali dai quali deriva un'entrata sono disciplinati dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale.
4. La presente legge disciplina, altresì, la tenuta degli atti in cui è parte la Regione.
5. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e della legge regionale 13 agosto 2007 n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) e delle altre leggi regionali riguardanti l'ambito contrattuale pubblico, oltre alle norme comunitarie quando applicabili.

Articolo 2 (Settore regionale allargato)

1. Il settore regionale allargato è costituito dagli enti individuati con provvedimento della Giunta regio-